

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2017, n. 34-5906

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 45-6134 del 11 giugno 2007 (Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001).

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con la legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) la Regione ha proceduto alla disciplina dell'autorizzazione all'esercizio delle attività da parte di Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e organismi di volontariato, che svolgono trasporto ed eventualmente soccorso di infermi e feriti a mezzo di autoambulanze o eliambulanze.

Con D.G.R. n. 45-6134 del 11 giugno 2007 sono state approvate rispettivamente nell'Allegato A le "Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della L.R. n. 42/92" e negli Allegati B, C1, C2 e C3 i modelli relativi allo svolgimento dei corsi di formazione al trasporto infermi.

In particolare, al punto 3.3 (Enti gestori della formazione e loro compiti) dell'Allegato A, la deliberazione suddetta individua come Enti gestori della formazione: le Aziende Sanitarie Regionali; la Croce Rossa Italiana (C.R.I.) tramite le proprie Unità periferiche; l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.), Comitato Regionale per il Piemonte.

Poiché dal 2007 ad oggi sono state iscritte negli "Organismi Regionali di Collegamento e Coordinamento" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – ai sensi della D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001, successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 35-3394 del 2 luglio 2001 - altre Associazioni ed Organizzazioni di volontariato aventi adeguata struttura organizzativa, si ritiene di prevedere la possibilità, previa richiesta, di riconoscere tali Associazioni ed Organizzazioni quali Enti gestori della formazione al trasporto infermi, demandando la competenza per la formalizzazione di tale riconoscimento al Settore Competente della Direzione Sanità, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla DGR n. 45-6134 del 11 giugno 2007 e s.m.i.

Considerato, altresì, che dal 2007 ad oggi il sistema del trasporto infermi ha subito trasformazioni di carattere funzionale ed operativo, anche rispetto a nuove esigenze riguardanti le dotazioni sui mezzi e le competenze del personale operante sugli stessi, si ritiene necessario demandare al Settore Competente della Direzione Sanità della Regione Piemonte il compito di predisporre i provvedimenti necessari agli adeguamenti ed alle integrazioni di carattere tecnico dei contenuti della suddetta deliberazione.

Attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell' art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

- di integrare nella parte finale il punto 3.3. dell' allegato A della D.G.R. n. 45-6134 del 11 giugno 2007 con il seguente periodo:

“Possono essere riconosciuti quali Enti gestori della formazione per il Corso “Trasporto Infermi” di cui al precedente punto 3.2 le Associazioni e Organizzazioni iscritte negli “Organismi Regionali di Collegamento e Coordinamento” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, previa autorizzazione del Settore Competente della Direzione Sanità”;

- di demandare al Settore Competente della Direzione Sanità la formalizzazione, con proprio provvedimento, del riconoscimento dei nuovi Enti gestori per la formazione per il trasporto infermi di cui al punto precedente, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all' Allegato A, punto 3.4 della DGR n. 45-6134 del 11 giugno 2007 e s.m.i;

- di stabilire che quanto disposto nei punti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dell'allegato A della DGR 45-6134 dell'11 giugno 2007 è applicabile alle Associazioni riconosciute dal Settore Competente della Direzione Sanità quali Enti gestori della formazione di cui al punto precedente, per quanto compatibile;

- di demandare al Settore Competente della Direzione Regionale Sanità il compito di predisporre i provvedimenti necessari agli adeguamenti ed alle integrazioni di carattere tecnico/normativo degli Allegati A, B, C1, C2 e C3 della DGR n. 45-6134 del 11 giugno 2007 e s.m.i;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)